

*(I lavori iniziano alle ore 9.00 con l'esame del punto all'o.d.g.,
inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")*

OMISSIS

Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 610 presentata da Valle, inerente a "Svolgimento dell'attività di revisione dei conti presso l'Agenzia territoriale per la casa ATC del Piemonte centrale da parte di un revisore non nominato dal Consiglio Regionale"

PRESIDENTE

Esaminiamo l'interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 610.
La parola al Consigliere Valle per l'illustrazione.

VALLE Daniele

Grazie, Presidente.

Com'è noto, il Consiglio regionale procede ordinariamente alla nomina dei propri rappresentanti nei consigli di amministrazione e nei collegi dei revisori dei conti di diversi enti strumentali o partecipate a vario titolo della Regione.

Tra questi ci sono anche le Agenzie territoriali per la casa, che sono un ente strumentale regionale, rispetto alle quali pochi mesi fa abbiamo nominato un revisore dei conti. In questo caso è arrivata a mia conoscenza una comunicazione del revisore che abbiamo nominato in sostituzione del collega Nicco. Si tratta del dottor Carmine D'Elia, il quale, secondo me in maniera un po' irrituale, specificava sostanzialmente all'azienda che tutta l'attività relativa all'espletamento del suo mandato sarebbe stata svolta da un suo collaboratore di studio e che pertanto chiedeva all'Agenzia di assisterlo per tutta l'attività che avrebbe svolto in sua vece, per qualunque richiesta d'accesso documentale e informativo inerente alle verifiche cognitive periodiche e istruttorie afferenti alla funzione di controllo.

Premesso che è evidente che ciascun professionista può organizzarsi liberamente all'interno del proprio studio per lo svolgimento dei suoi compiti, perché tanto ne risponde egli stesso, un conto è l'organizzazione interna e un conto, invece, è la relazione con l'esterno e la relazione, in particolare, con la partecipata nella quale si è nominati, tra l'altro, mi sento di dire, anche a seguito di un processo piuttosto stringente in termini sia di verifica delle competenze, dei curricula e di tutto quello che valutiamo nella Commissione nomine, sia successivamente attraverso il processo che porta i Consiglieri a esprimersi votando.

Pertanto, un conto è quello che succede nel backstage dell'ufficio del professionista, un altro conto è l'attività che si svolge fuori dall'ufficio e all'interno dell'ente partecipato, che ritengo essere di carattere assolutamente personale, rispetto all'individuazione che facciamo del professionista.

Volevo sapere se questo tipo di delega è compatibile con la nostra legislazione e con la modalità con cui noi effettuiamo le nomine.

Grazie.

PRESIDENTE

Ringraziamo il Consigliere Valle per l'illustrazione.

La Giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione, delegando l'Assessore Caucino. Prego, Assessore; ne ha facoltà per tre minuti.

CAUCINO Chiara, *Assessore alle politiche della famiglia, dei bambini e della casa*

Grazie, Presidente.

Considerato che alla Giunta regionale non sono demandati compiti inerenti alla nomina dei revisori legali presso le ATC...

(Audio mancante o non comprensibile)

PRESIDENTE

Assessore, non la sentiamo bene.

CAUCINO Chiara, *Assessore alle politiche della famiglia, dei bambini e della casa*

Stavo dicendo che preliminarmente bisogna considerare che alla Giunta regionale non sono demandati compiti inerenti alla nomina dei revisori legali presso le ATC, che sono di esclusiva competenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, della LR n. 3/2010.

(Audio mancante o non comprensibile)

PRESIDENTE

Assessore, provi a togliere il video. Grazie. Prego, proceda.

CAUCINO Chiara, *Assessore alle politiche della famiglia, dei bambini e della casa*

Posso procedere da dove sono rimasta?

PRESIDENTE

Sì, magari spenga la telecamera. Grazie, proviamo così.

CAUCINO Chiara, *Assessore alle politiche della famiglia, dei bambini e della casa*

L'ho spenta.

Nessun elemento è, a nostro avviso, da fornire in aggiunta a quanto già puntualmente ricostruito dal Consigliere nella premessa dell'interrogazione, laddove ripercorre le competenze della Commissione consultiva per le nomine e l'iter che ha portato alla nomina dell'attuale revisore dell'ATC Piemonte centrale.

Comunque, a seguito dell'interrogazione del Consigliere Valle, abbiamo provveduto, come uffici, a richiedere all'Agenzia di fornire chiarimenti e delucidazioni in merito. Di conseguenza, ATC Piemonte centrale si è limitata a trasmettere la comunicazione del 21 gennaio 2021 del revisore legale, dottor D'Elia, citata dall'interrogante, che alleghiamo anche alla risposta che sto appunto leggendo.

Si evince, quindi, da tale comunicazione, a nostro sommo avviso, che il dottor D'Elia, richiamando proprio i principi di comportamento del collegio sindacale, che sono appunto raccomandati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dichiara che, per l'espletamento del mandato professionale, si avvarrà della collaborazione del collega e non, come invece affermato dall'interrogante, che non sarà egli stesso, personalmente, a svolgere il mandato professionale, per cui è stato nominato dal Consiglio regionale. Pertanto, queste due interpretazioni sono completamente, diciamo, difformi.

Invoca, quindi, il dottor D'Elia, l'articolo 2403 del Codice Civile, laddove appunto prevede che, nell'espletamento di specifiche operazioni d'ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti e di ausiliari che, appunto, non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399, che riguarda appunto le cause d'ineleggibilità e di decadenza, come sapete.

L'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibile, è espressamente prevista dall'articolo 31, comma 10 della nostra legge 3 del 2010. Questo richiamo per noi è altresì previsto anche dall'articolo 2 del regolamento sui controlli sulle ATC.

Resta, a nostro avviso, ferma l'ulteriore disposizione dell'articolo 2403 del Codice Civile, laddove appunto preveda che l'organo amministrativo possa rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

In conclusione, certamente si provvederà a richiedere ad ATC Piemonte centrale, che avrebbe comunque già potuto procedere autonomamente a verificare e puntualizzare, soprattutto in tema di richiamo alle norme del decreto legislativo n. 267 del 2000, invocate nella nota appunto del revisore, di sincerarsi che l'attività del collaboratore del revisore legale sia limitata ai soli compiti consentiti dal sistema normativo vigente, ovvero la legge regionale 3 del 2010 e le richiamate norme del Codice Civile.

PRESIDENTE

Grazie.

OMISSIS

(Alle ore 10.31 la Presidente dichiara esaurita la trattazione del punto all'o.d.g. inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")

(La seduta ha inizio alle ore 10.33)